

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 175)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1963 (V. Stampato n. 351)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1963*

Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza
agli alunni soggetti all'obbligo scolastico (6-14 anni)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito.

Art. 2.

Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.

Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è, del pari, gratuito.

Art. 3.

Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 4.

Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione.

Art. 6.

Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, per la seconda e terza classe della scuola media.

Art. 7.

Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni.

Art. 9.

Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonché per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'articolo 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 rispettivamente in lire 40 milioni, lire 23 milioni e lire 137 milioni, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.